

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FELTRE E L'ASSOCIAZIONE _____ PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE, CONSULENZA E COLLABORAZIONE SCIENTIFICA NELL'AMBITO DELL'ASTRONOMIA CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA PROBLEMATICHE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

TRA

Il Comune di Feltre (codice fiscale 00133880252) nel prosieguo, per brevità, "Comune", con sede a Feltre (BL) in piazzetta delle Biade numero 1, rappresentato da Manuela Bassani, in qualità di Segretario Generale e Dirigente Area Affari Generali e Istituzionali, in attuazione di quanto disciplinato dall'articolo 107 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 e in esecuzione della delibera di Giunta comunale numero _____ del _____;

E

l'associazione _____ (C.F. e P. Iva _____) nel prosieguo, per brevità, "Associazione" con sede a _____ in _____, rappresentato dal Presidente _____ legittimato a rappresentare _____;

PREMESSO CHE:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- tale principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del Testo Unico degli Enti Locali, il quale dispone che "i Comuni e le Province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il decreto legislativo numero 117/2017 "Codice del Terzo settore" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, la Regione, gli Enti locali;
- il Comune di Feltre, ai sensi degli articoli 55 e 56 "Codice del Terzo settore" intende sottoscrivere una convenzione con un ente del terzo settore in quanto ha individuato, nel ricorso alla collaborazione sussidiaria, il metodo ottimale per il perseguimento dell'obiettivo di promuovere l'attività di divulgazione, consulenza e collaborazione scientifica nell'ambito dell'astronomia;
- a seguito della deliberazione di Giunta comunale numero ___ del ___ è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse protocollo numero ___ del ___ riservato alle associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale per la realizzazione e gestione di attività di divulgazione, consulenza e collaborazione scientifica nell'ambito dell'astronomia con particolare attenzione alla problematica dell'inquinamento luminoso;
- l'avviso è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune e che lo stesso prevedeva la scadenza alle ore 12.00 del ___ per la presentazione di manifestazioni di interesse;
- in considerazione delle risultanze dell'istruttoria condotta dalla Commissione nominata con determinazione dirigenziale numero ___ del ___, e approvate dalla Giunta comunale con deliberazione numero ___ del ___ è stata individuata l'Associazione ___ per lo svolgimento delle attività di cui al citato avviso;

VISTI

- il decreto legislativo numero 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo numero 117/2017
- la legge numero 241 del 7 agosto 1990, ed in particolare l'articolo 12;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 – Oggetto

La presente convenzione ha come finalità la promozione dell'attività di divulgazione, consulenza e

collaborazione scientifica nell'ambito dell'astronomia con particolare attenzione alla problematica dell'inquinamento luminoso.

L'Associazione si impegna alla realizzazione delle seguenti attività:

- divulgazione scientifica nell'ambito dell'astronomia;
- organizzazione di eventi ed attività a favore della cittadinanza e delle scuole secondo un calendario annuale preventivamente concordato e condiviso con l'amministrazione comunale;
- attività di divulgazione rivolta alle scuole del territorio di Feltre;
- attività di consulenza e collaborazione scientifica volta al contenimento dell'inquinamento luminoso che si dovrà espletare nelle seguenti azioni:
 - costante monitoraggio dell'andamento dell'inquinamento luminoso nel territorio comunale, anche con riferimento in particolare delle fasce di rispetto per le aree protette e nel raggio dell'osservatorio astronomico "Giuliano Vanin" ad Arson;
 - segnalazione della presenza di impianti di illuminazione al di fuori dei parametri fissati dalla medesima legge;
 - rilascio di pareri su specifica richiesta al Comune di Feltre per ogni questione riguardante l'illuminazione pubblica e privata, in particolare ai fini dell'allestimento dei nuovi impianti o dell'adeguamento di quelli esistenti ai requisiti previsti dalla legge 17/2009 e dei controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla legge 17/2009 di prevenzione dell'inquinamento luminoso.

ARTICOLO 3 - Durata

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla sua sottoscrizione e, alla scadenza, potrà essere rinnovata per un uguale periodo di tempo previa espressa deliberazione di Giunta su richiesta dell'Associazione. È escluso il rinnovo tacito.

ARTICOLO 4 - Rimborso

L'ammontare complessivo del rimborso erogabile dal Comune di Feltre per le spese effettivamente sostenute e documentate nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, ammonta ad un massimo di euro 5.000,00 (euro cinquemila) annuali con decorrenza dall'anno 2025.

Il contributo verrà erogato ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo numero 117/2017 e secondo le modalità previste dallo Statuto comunale e dal Regolamento comunale disciplinante le modalità di attribuzione dei contributi, approvato con delibera di Consiglio comunale numero 88 del 30 dicembre 2019. Sarà pertanto necessario far pervenire documentazione quietanzata delle spese sostenute, fino alla concorrenza dell'importo del contributo comunale assegnato.

ARTICOLO 5 - Validità

La presente convenzione, oltre che per il Comune, sarà valida solamente per l'Associazione e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona fisica per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il Presidente dell'Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente e rappresentante legale, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questa convenzione.

ARTICOLO 6 - Responsabilità

L'Associazione si assume ogni responsabilità per danni derivanti a terzi e/o nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

La responsabilità non si estende al fatto di terzi, e al caso fortuito, purché l'Associazione dimostri di aver posto in essere le normali cautele volte a evitare il verificarsi di ogni evento dannoso normalmente prevedibile.

L'Associazione è responsabile del buon esito delle iniziative dal punto di vista organizzativo, comprese le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e quant'altro eventualmente richiesto. Pertanto lo svolgimento delle attività in oggetto dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, oltre che delle disposizioni in materia di sicurezza e delle eventuali prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi, che costituiscono anche clausole contrattuali per cui la loro inosservanza comporta inadempimento della presente convenzione con le relative conseguenze.

L'Associazione è unico responsabile nei confronti del Comune, e nei confronti dei terzi, dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose, derivanti dallo svolgimento delle attività in oggetto e si impegna a tenere indenne e manlevando il Comune da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che quest'ultimo dovesse in merito subire e da qualsiasi responsabilità che gli venisse attribuita in relazione al presente atto.

Per quanto sopra l'Associazione dichiara di aver costituito apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per danni derivanti a terzi e/o beni dallo svolgimento delle attività culturali in oggetto.

ARTICOLO 7 - Recesso e risoluzione

Il Comune ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualunque tempo e a proprio insindacabile giudizio previo un preavviso di almeno novanta giorni da comunicare all'Associazione mediante

raccomandata A.R., a mano o PEC, mentre l'Associazione ha facoltà di recedere per giustificati motivi, rispettando un analogo preavviso da comunicare al Comune con le stesse modalità.

L'Associazione dichiara espressamente che non sussistono divieti e/o incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 8 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali forniti saranno trattati, in attuazione di quanto disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, per le finalità di cui alla sottoscrizione ed attuazione della presente convenzione. L'informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito Internet istituzionale dell'Amministrazione: www.comune.feltre.bl.it, ove è reperibile anche la privacy policy dell'Ente.

ARTICOLO 9 - Controversie

Per tutto quanto qui non previsto e normato le Parti rinviando al Codice Civile e alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

I rapporti tra le Parti si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (articolo 1175 del Codice Civile) e buona fede (articoli 1337 e 1366 del Codice civile). Per le controversie che dovessero insorgere circa l'applicazione della presente convenzione, che non venissero risolte a seguito di un tentativo di amichevole conciliazione, è competente il Tribunale di Belluno. E' escluso l'arbitrato.

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'articolo 1, lettera b), della Tariffa – Parte seconda – allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131, con spese a carico della Parte che richiederà tale formalità.

Letto, approvato e sottoscritto.

Feltre, lì

Per il Comune di Feltre
la Dirigente Area Affari Generali e Istituzionali
Manuela Bassani

Per l'Associazione
Il Presidente
